

Difesa
del suolo



REGOLAMENTO SULL'ATTIVITÀ DELL' UNITÀ OPERATIVA VIGILANZA IDRAULICA



PROVINCIA
DI AREZZO

Approvato con delibera G.P. n. 84 del 26/02/2007

Indice

Indice.....	2
Premessa	3
Art. 1	3
Art. 2	4
Art. 3	4
Art. 4	4
Art. 5	4
Art. 6	4
Art. 7	5
Art. 8	5
Art. 9	5
Allegato 1.....	6
Allegato 2.....	7
Allegato 3.....	8
Allegato 4.....	9

Premessa

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 112/98 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59*", la Provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali del Capo IV: Risorse idriche e difesa del suolo", ha assunto le funzioni di cui dall'art. 14 della **L.R. 11/12/1998, n. 91 "Norme per la Difesa del Suolo"**, relativamente ai corsi d'acqua pubblica, ricadenti nel territorio provinciale e alle opere idrauliche ricadenti nel circondario idraulico di competenza.

La provincia di Arezzo esercita tali funzioni in qualità di Autorità Idraulica, attraverso il Servizio Difesa Suolo.

Le funzioni di Polizia idraulica, vengono svolte attraverso l'Unità Operativa Vigilanza Idraulica, coordinata da un Responsabile, che risponde al Dirigente del Servizio Difesa del Suolo.

Per la terminologia usata nel presente regolamento si rimanda all'allegato 1 "Definizioni".

Il presente regolamento che norma l'attività dell'U.O. "Vigilanza Idraulica" s'inquadra nell'ambito di quanto previsto dal R.D. 523/1904, dal R.D. 2669/1937 e della normativa di settore a cui si rimanda per quanto non contemplato esplicitamente.

Art. 1

L'Unità Operativa "Vigilanza Idraulica" svolge le seguenti attività:

- Vigilanza e custodia nei tratti classificati di seconda categoria e vigilanza nei tratti di terza categoria ai sensi del R.D. 523/1904 e delle relative opere ivi presenti (magazzini idraulici, caselli idraulici ecc.) anche attraverso l'osservazione sistematica e programmata sia qualitativa che quantitativa dei parametri fisici dei processi in atto nel reticolo idrografico che ne rappresentano l'equilibrio;
- Svolgimento del servizio di piena nei corsi d'acqua con opere idrauliche classificate di 2^a categoria come previsto dal R.D. 2669/1937 e dal Vigente Ordinamento di Piena;
- Attività dirette alla tutela dei corsi d'acqua pubblica, del demanio idrico, degli usi generali e speciali delle acque pubbliche, anche attraverso la prevenzione e repressione dei reati intorno alle acque pubbliche e accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme inerenti i corsi d'acqua e aree ad essi pertinenti (Capo VII del R.D.523/1904; Capo II del R.D. 2669/1937, Titolo VI del R.D. 368/1904; R.D. 1775/1933 artt. 220, 221, 222);
- Attività di progettazione e di Direzioni dei Lavori, d'interventi di manutenzione ordinaria nei tratti classificati di seconda e di terza categoria;
- Attività di progettazione e di Direzioni dei Lavori di interventi strutturali e di manutenzione straordinaria, su incarico dirigenziale, motivando la scelta in base alla competenza tecnica, alla conoscenza del territorio e alla eventuale indisponibilità di altro personale.
- Attività istruttoria relativa al rilascio di autorizzazioni e concessioni ai sensi delle vigenti leggi in materia idraulica e ambientale;
- Verifica del rispetto delle concessioni e autorizzazioni rilasciate per l'esecuzione di opere e per lo svolgimento di determinati usi e attività, nei corsi d'acqua e nelle aree ad essi pertinenti, finalizzato anche all'accertamento e contestazione di sanzioni amministrative ai sensi della L. 689/1981;
- Tenuta del Registro di segnalazione delle notizie di reato e del corrispondente archivio riservato;
- Gestione e istruttoria delle sollecitazioni esterne in materia di difesa del suolo (PR.07);
- Partecipazione all'attività di rilevazione connesse alla gestione del Sistema Informativo Territoriale di supporto alle attività istituzionali dell'Ente, in primo luogo nella rilevazione dei parametri funzionali all'attivazione ed avvio delle segnalazioni di eventuale pericolo per la pubblica incolumità.
- Supporto all'attività di protezione civile per tutte le situazioni di acclarata criticità e possibile pericolosità idraulica nell'ambito dell'intero reticolo idrografico, .

- Supporto alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate ai corpi idrici e delle relative aree di pertinenza ai sensi dell'art. 54 comma 1, lettera u) del D.lgs 152/2006;

Le suddette attività, e in particolare quelle inerenti l'attività di supporto alla protezione civile, potranno essere meglio dettagliate nell'ambito di specifiche procedure redatte in conformità al Sistema di Qualità.

Art. 2

La Provincia di Arezzo, all'interno del proprio Circondario Idraulico, può proporre alla Regione Toscana la suddivisione in tronchi di guardia le opere di seconda categoria e la classifica di nuove opere nei corpi idrici che assumono, secondo le norme dettate dal Capo I del R.D. 2669/1937, la denominazione di Tronchi di Guardia, raggruppati in Tronchi di Custodia (solo corsi d'acqua classificati in 2^a categoria) e Settori di Vigilanza (corsi d'acqua classificati in 3^a categoria e non classificati).

L'assegnazione di ciascun tronco agli Ufficiali Idraulici, è fatta con determinazione del Dirigente del Servizio di Difesa del Suolo.

Art. 3

Le funzioni di polizia idraulica ai sensi delle normative vigenti (Capo VII del R.D.523/1904; Capo II del R.D. 2669/1937, Titolo VI del R.D. 368/1904; R.D. 1775/1933 artt. 220, 221, 222) si svolgono su tutti i corpi idrici superficiali di competenza della Provincia di Arezzo.

Le funzioni di Autorità Idraulica, ai sensi della suddetta normativa, sono svolte dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, ed in sua vece, dal funzionario da egli nominato con apposito atto.

L'ufficiale idraulico assume la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 55 e 57, comma 3 del codice di procedura penale, dal Capo II del R.D. 2669/1937 e dal Capo VII del R.D. 523/1904.

L'ufficiale idraulico assume altresì la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 96 del R.D. 2669/1937.

Art. 4

Sulle opere idrauliche classificate in 2^a categoria si svolge il Servizio di Piena, così come previsto dal Regolamento di cui al R.D. 2669/1937 e come regolato dall'Ordinamento di Piena approvato con Delibera di Giunta n° 113 del 23.02.2004 .

Nelle opere idrauliche di 3^a categoria e nei corsi d'acqua non classificati, ritenuti di acclarata criticità e possibile pericolosità idraulica (Direttiva P.C.M. 27/02/04), si svolge il servizio di supporto all'attività di protezione civile, durante i fenomeni di piena.

Le suddette attività sono coordinate con le procedure di protezione civile.

Art. 5

Gli Ufficiali Idraulici, in base alle loro competenze tecniche, progettano lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nei Tronchi e nei Settori loro assegnati; possono partecipare alla progettazione di opere idrauliche e possono essere inclusi nell'ufficio di Direzione dei Lavori.

Il Dirigente del Servizio può incaricare gli Ufficiali Idraulici di eseguire progettazioni di interventi strutturali, di manutenzione straordinaria e di Direzioni dei Lavori anche al di fuori dei Tronchi e Settori assegnati, con apposito incarico, in base alla competenza tecnica, alla conoscenza del territorio e al carico di lavoro.

Art. 6

Il Responsabile dell'U.O. Vigilanza Idraulica ne coordina l'attività con particolare riferimento a:

- Tutte le attività tecniche inerenti i compiti dell'U.O. e della manutenzione ordinaria dei tronchi in collaborazione con il responsabile U.O. Progettazione e Direzione Lavori.
- Organizzazione del personale (ferie, malattia, congedi, ecc.), pianificazione delle visite nei tronchi e dei sopralluoghi di vigilanza.
- Coordinamento e verifica del servizio prestato con le modalità indicate nelle procedure redatte in conformità al Sistema di Qualità.
- Supporto al Dirigente in merito alla custodia delle opere idrauliche affidate, dei caselli e dei magazzini.

Art. 7

La divisa degli Ufficiali Idraulici è di colore blu (pantalone operativo, maglie, giaccone, cappello) con camicia di colore azzurro.

La divisa recherà targhette con la dicitura "Vigilanza Idraulica".

La tipologia di vestiario e la frequenza di fornitura verrà stabilita con apposito atto.

Ciascun Ufficiale Idraulico dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento come in allegato n. 2 e di dispositivo di riconoscimento a distanza (paletta) come da allegato 3.

I mezzi adibiti ai servizi di Vigilanza Idraulica dovranno essere immediatamente riconoscibili attraverso l'apposizione di scritte e simboli opportuni in accordo con l'immagine coordinata della Provincia.

Sul parabrezza anteriore in alto scritta rifrangente "Vigilanza Idraulica"; sul vetro posteriore in alto o sulla carrozzeria, scritta rifrangente "Vigilanza Idraulica"; ai lati, sulle portiere, scritta rifrangente con nome e simbolo della Provincia del Servizio Difesa del Suolo e la dizione "Vigilanza Idraulica"; lungo tutto il lato sinistro e destro deve esserci una striscia rifrangente di colore verde e blu, come meglio evidenziato nell'allegato n. 4.

Le vetture sono autorizzate a montare la sirena bitonale e i dispositivi di emergenza a luce rotante blu ai sensi dell'art. 177 del Codice della Strada, esclusivamente durante l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica e dei servizi di piena.

Art. 8

L'Ufficiale Idraulico risiede, per ragioni di servizio (come previsto dal R.D. 2669/1337), in un fabbricato assegnatogli dalla Provincia, alle condizioni previste dall'apposito schema di convenzione approvato con Delibera di Giunta.

In via eccezionale, l'Ufficiale Idraulico potrà essere autorizzato a risiedere in altro fabbricato anche fuori dal proprio Tronco di Custodia, di Guardia o Settore di Vigilanza compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 9

La Provincia stabilisce l'orario di servizio secondo le disposizioni contrattuali e le esigenze di servizio.

Il Dirigente è responsabile dell'adozione di modalità di rilevamento delle presenze in servizio, nel rispetto delle norme contrattuali.

Allegati:

1. Definizioni
2. Modello Tessera riconoscimento Ufficiale Idraulico
3. Modello di dispositivo di riconoscimento a distanza (paletta)
4. Modello allestimento vetture

Definizioni

OPERA IDRAULICA: opera realizzata specificatamente per il regime delle acque che possono essere classificate ai sensi del R.D. 523/1904, artt. 5, 7, 9 e 10, rispettivamente in 2^a, 3^a, 4^a, e 5^a categoria.

AUTORITA' IDRAULICA: Autorità Amministrativa competente a tutelare i corpi idrici, che esercita l'attività di polizia idraulica al fine di preservare il buon regime delle acque.

POLIZIA IDRAULICA: L'attività di "Polizia delle Acque" fu introdotta con la Legge 20 Marzo 1865 n. 2248 e successivamente ribadita con il T.U. 523/1904. La dizione "polizia idraulica" comparve con l'emanazione del R.D. 2669/1937, costantemente confermata dalle norme in materia idraulica e in ultimo dal D.lgs 152/2006 (art. 61, lett. e)). S'intende l'attività volta a tutelare e a preservare il buon regime delle acque nelle opere idrauliche, di bonifica e nelle acque pubbliche in generale. Si tratta di un'attività volta a contrastare, prevenire atti e/o fatti che determinano un potenziale pregiudizio alla tutela del reticolo idraulico d'interesse per la difesa del suolo e della pubblica incolumità. È quindi l'insieme delle funzioni tecnico-amministrative-giuridiche che disciplinano l'uso delle aree di pertinenza dei corpi idrici.

UFFICIALE IDRAULICO: Il personale individuato dalla legge (art. 1 del R.D. 2669/1937) che svolge il servizio di polizia idraulica e rappresenta il referente di un determinato Tronco di Custodia o Settore di Vigilanza.

SORVEGLIANTE IDRAULICO: il personale che svolge le mansioni di cui all'art. 12 e seguenti del R.D. 2669/1937 che svolge il servizio di polizia idraulica e rappresenta il referente di un determinato Tronco di Guardia o Settore di Guardia.

TRONCO DI GUARDIA: Uno o più corsi d'acqua (o porzioni degli stessi) che presenta in maniera continua opere, classificate in 2^a categoria ai sensi dell'art. 5 del r.d. 523/1904, di contenimento per le acque di piena lungo una o entrambe le rive e sul quale viene svolto il servizio di piena ai sensi del R.D. 9 dicembre 1937 n. 2669.

TRONCO DI CUSTODIA: Un insieme di Tronchi di Guardia.

SETTORE DI VIGILANZA: Porzione di territorio la cui struttura e connotazione sono determinate prevalentemente dai fenomeni morfologici, idrodinamici e naturalistico-ambientali connessi al regime idrologico del corso d'acqua. Esso comprende tutti i corsi d'acqua - ad esclusione di quelli classificati in 2^a categoria ai sensi dell'art. 5 del R.D. 523/1904.

ACQUA PUBBLICA: Corpo idrico superficiale che ha uno o più dei seguenti requisiti:

- si tratta di un corso d'acqua di cui agli elenchi definiti e formulati ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775;
- presenta sedime demaniale;
- presenta opere idrauliche classificate ai sensi del R.D. 523/1904;
- presenta opere che testimoniano l'attività della Pubblica Amministrazione (argini, briglie, difese spondali, ecc....) anche se le opere medesime non risultano classificate ai sensi del R.D. 523/1904;
- tutti i corsi d'acqua che sono in grado di incidere sul corretto regime delle acque in un contesto di pubblica utilità.

DIFESA DEL SUOLO: Come viene definito dall'art. 54, comma 1, lett u) del D.lgs 152/2006 "Il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del territorio ad questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate."

Allegato n. 2

VIGILANZA IDRAULICA	
	NOME
	COGNOME
	NATO A
	QUALIFICA : Ufficiale Idraulico ai sensi di: art. 96 R.D. 2669/1937;
GR. SANG.	DA positivo
MATR. ARMA	
MATR. ARMA	
Ufficiale di Polizia Giudiziaria Agente di Pubblica Sicurezza	
IL TITOLARE	
IL PRESIDENTE	
Deliberazione G.P. n° 396 del 05/04/2008	



TESSERINO
di riconoscimento

Allegato 3



Allegato 4

